

Abstract. L'investitore non può invocare la nullità di un'operazione di intermediazione finanziaria per la mancanza della forma scritta degli ordini di acquisto di prodotti finanziari. Ai sensi degli artt. 23 T.U.F. e 30 regolamento Consob n. 11522/1998 la forma scritta, salvo eccezioni, costituisce un necessario requisito del contratto di negoziazione -contratto quadro tra intermediario e cliente- ma non anche dei singoli ordini d'acquisto ad esso riconducibili. Non sussiste la nullità virtuale degli ordini d'acquisto connessa all'inadempimento dell'intermediario degli obblighi informativi riferiti alle caratteristiche dei prodotti offerti ed al loro livello di rischio: ciò in conformità al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 19 settembre 2005, n. 19024 e Cass., 19 dicembre 2007, n. 26724) che esclude che il rispetto degli obblighi informativi assurga a requisito di validità dei singoli ordini. In particolare la violazione degli obblighi informativi non configura un'ipotesi di violazione di norme imperative e, pertanto, non realizza una fattispecie di nullità virtuale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Spoleto composto dai Sigg. Magistrati:

Dr. XXXX	Presidente
Dr. XXXX	Giudice
Dr. ssa XXXX	Giudice

ha pronunciato mediante lettura all'udienza del 18 luglio 2008, ai sensi degli artt. 16, co. 5, D.leg.vo 5/2008 e 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. XXXX R.G.A.C. e promossa

DA

XXXX, nato a XXXX il giorno XXXX, ed ivi residente, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, come da delega a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti XXXX e YYYY, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in XXXX via XXXX.

NEI CONFRONTI DELLA

BANCA XXXX, in persona del dottor XXXX, Direttore Responsabile dell'Area Territoriale XXXX della Banca e, come tale, legale rappresentante ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dal Prof. Avv. XXXX e dal Prof. Avv. YYYY.

OGGETTO: Azione di nullità e risarcimento del danno in rapporto di intermediazione finanziaria.

Conclusioni del ricorrente:

L'Avv. XXXX si riporta alle conclusioni di cui alla istanza di fissazione di udienza.

Conclusioni del resistente:

L'Avv. XXXX si riporta alle conclusioni illustrate nella nota conclusionale ex art. 10 D.L. 5/03.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2006 l'attore XXXX ha evocato in giudizio la Banca XXXX, richiedendo declaratoria di nullità dell'operazione afferente l'acquisto di obbligazioni Argentina intervenuta, come poi appreso attraverso la documentazione rimessa dal convenuto istituto, in data 9 agosto 1998: si deduce, a sostegno della domanda, di non aver avuto consapevolezza dell'altissima rischiosità dell'operazione, prospettata anzi come sicura, almeno nel recupero della somma investita, dall'addetto che aveva curato la negoziazione dei titoli; omettendosi peraltro ogni indagine circa la propensione al rischio del cliente, che aveva investito i propri risparmi solo in titoli italiani, e indotto alla fine a sottoscrivere moduli nemmeno integralmente compilati e comunque non letti prima della firma; invocando la violazione di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ed in riferimento alle disposizioni del decreto L.vo 58/98 ed al regolamento Consob 11522 del 1998, anche sotto il profilo del difetto della prescritta forma, e del conflitto d'interessi - per aver presumibilmente l'istituto ceduto titoli in portafoglio -, conclude per la nullità dell'operazione, e, in subordine, per il risarcimento del danno, indotto dall'inadempimento della convenuta, per la carenza di informazione da parte degli operatori, e per non aver dato comunicazione dell'andamento dei titoli.

Si costituisce la Banca convenuta, resistendo alla pretesa, e svolgendo domanda riconvenzionale tesa alla restituzione, in caso di accoglimento della domanda di nullità, ovvero d'annullamento, dell'operazione, dei titoli e dell'importo delle cedole *medio tempore* riscosse.

Depositata istanza di fissazione udienza, le parti, ammessa la sola prova dedotta dalla convenuta con decreto reso dal giudice designato in data 4 giugno 2007, sono rimesse all'udienza collegiale del 19 ottobre 2007.

Respinta, a modifica del richiamato decreto, la prova già ammessa, riserva il Collegio, previa discussione, sentenza.

Con ordinanza del 27 giugno 2008 il tribunale, ritenuta l'esigenza di acquisire chiarimenti dalle parti, fissa a tal fine l'udienza del 18 luglio 2008.

Decidendosi quindi la causa come da dispositivo, dandosi lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Motivi della decisione

I) La domanda tesa alla declaratoria d'invalidità dell'operazione intervenuta il 9 agosto 1998 è priva di fondamento.

Ed invero, premesso che la pur adombrata annullabilità, per errore, della stessa non trova riscontro nelle conclusioni, a tacer di quanto rilevato, sul punto, nel decreto 4 giugno 2007, osta, alla pronuncia di nullità, il difetto della violazione di norme imperative riconducibile al disposto dell'art. 1418 c.c.

Tanto, anzitutto, a riguardo dei requisiti di forma dell'operazione in argomento, che non deve rivestire, tranne le ipotesi espressamente previste, forma scritta, concernendo detto requisito il solo contratto di negoziazione, ovvero contratto "quadro", acquisito agli atti, nel quale va ad innestarsi il singolo ordine d'acquisto, rimettendosi alla privata autonomia le modalità di conferimento di detto ordine (*ex art. 23 T.U.F. e 30 reg. Consob*).

La nullità dell'ordine oggetto di causa- da ritenere conferito sulla scorta della documentazione in atti e delle ammissioni dell'attore, deducendosi di aver ricevuto assicurazioni circa la bontà dell'investimento, postula poi che l'obbligo d'informazione in ordine al prodotto proposto assurga a requisito di validità dell'ordine, dato questo escluso da giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 19024 del 2005, Cass. sez. unite 24 del 2007), non attingendo l'invocata contrarietà a norme imperative elementi intrinseci del contratto, e cioè la struttura o contenuto dello stesso, quanto un comportamento serbato nel corso della trattativa, incidendo pertanto la carenza di adeguata informazione sulla mera valutazione della convenienza dell'operazione.

Derivando, in ipotesi, da detta violazione, responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c. per l'eventuale danno patito.

Orbene, non ha comprovato l'attore, a tanto tenuto, che la Banca abbia omesso di rendere edotto l'investitore del rischio connesso ai titoli Argentina pur essendo in possesso di elementi in tal senso: è da escludere anzi che detti titoli, muniti del rating BB, e quindi appartenenti alla migliore categoria speculativa, presentassero rischio, se non quello legato alla qualità dell'emittente, rischio del resto speculare all'alto rendimento assicurato all'epoca, e goduto dall'attore nei primi anni.

Deve quindi ritenersi, anche sulla scorta delle allegazioni della convenuta, che l'operazione fosse adeguata al profilo del cliente, che non ha poi addotto alcun dato, e tantomeno documentato, in ordine a pregiudizio eziologicamente connesso alla carenza di corretta informazione, e cioè alla diversa, ove conosciuta la rischiosità dell'investimento, utilizzazione della somma impegnata nell'operazione.

Né sussiste inadempimento che abbia inciso sull'esecuzione del contratto, non incombando sul mandatario obbligo di monitorare i titoli, informando l'investitore sul loro andamento, trattandosi di aspetto avulso dal contratto di negoziazione.

Sul preteso conflitto d'interessi, invocato d'altro canto ai soli fini della nullità, e non quale profilo d'inadempimento, va infine rilevato che difetta la prova del possesso, da parte della Banca, dei titoli poi ceduti, laddove anche un'operazione in contropartita diretta non è sintomatica di conflitto, e non comporta obblighi risarcitori, ove non emerga che si sia fruito di sovrapprezzo, costituendo poi, le eventuali commissioni tratto del tutto fisiologico

del rapporto (Cass. 26724 del 2007).

E sul punto la prova dedotta è inammissibile per la tardività della richiesta.

Non è infine avanzata, sotto altri profili, domanda tesa alla risoluzione, che postula peraltro grave inadempimento, e che deve attingere il contratto di negoziazione, del quale costituiscono momenti esecutivi i singoli acquisti (Cass. 26724 citata).

Laddove non è riprodotta nelle conclusioni di cui alla citazione, ma solo riportata nell'istanza di fissazione d'udienza, la pur ventilata annullabilità, ancorata a, preteso, insussistente errore, senza che si sia provato lo stesso negli, imprescindibili, requisiti posti dagli artt. 1428 ss. c.c.

La domanda, come formulata, va quindi disattesa.

II) Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, fatto riguardo alla natura della controversia, agli arresti giurisprudenziali pregressi, ed all'esito comunque negativo dell'investimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore XXXX nei confronti della Banca XXXX,

Così provvede:

respinge la domanda;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Spoleto, il 18 luglio 2008.

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.

Il Presidente estensore

Dr. XXXX

